

NOTE INTORNO A C. 8.50.7. IL CASO DI UNA DONNA *INGENUA REDEMPTA*  
PROSTITUITA E L'*ODIUM IMPERIALE*

Rachele Hassan\*

SOMMARIO: 1.- Sul testo e il contenuto letterale di C. 8.50.7; 2.- Sul contesto, il contenuto letterario e il linguaggio del rescritto; 3.- Sulla rappresentazione del caso nel rescritto; 4.- Sulle motivazioni e sulla decisione di Diocleziano e Massimiano; 5.- Per concludere

1.- Sul testo e il contenuto letterale di C. 8.50.7

Un rescritto di Diocleziano e Massimiano del 291 interviene a dare una soluzione ad un caso evidentemente dubbio in qualche suo aspetto, ma che comunque imponeva all'attenzione una questione socialmente grave, prima ancora che giuridicamente rilevante. In un recente lavoro, si è visto nell'obiettivo del rescritto la repressione di un 'abuso', «come nel caso, che gli imperatori reprimono severamente, della fanciulla riscattata per essere avviata alla prostituzione»<sup>1</sup> (fanciulla – come si desume dal contesto del libro ora citato – libera e *ingenua*): cioè l'esercizio abnorme di un diritto altrimenti esistente, in quel tempo, quello del *redemptor* a pretendere *operae* dal *redemptus* (o dalla *redempta*). Ma la problematica giuridica sottostante il rescritto è ben più complessa.

Osserviamo, dunque:

C. 8.50.7 (*Imp. Diocletianus et Maximianus AA. Claudio*)<sup>2</sup>: *Foedissimae mulieris nequitia permovetur. Cum igitur filiam tuam captam ac prostitutam ab ea quae eam redemerat ob*

---

\* Insegna "Law, Literature, and Society in the Ancient World" presso la Tel Aviv University, Buchmann Faculty of Law; è titolare del corso "Introduction to Roman Law" alla Hebrew University of Jerusalem, Faculty of Law.

<sup>1</sup> S. Kursa, *La diseredazione nel diritto giustiniano*, Bari, 2012, 169.

<sup>2</sup> Sul passo, cfr. W.W. Buckland, *The Roman Law of Slavery*, Cambridge 1908, 314 e ivi nt. 6; A. Albertoni, *Redemptus ab hostibus*, in *Riv. di diritto internazionale* 17 (1925) 518ss.; S. Romano, *Redemptus ab hostibus*, *RIGS* 5 (1930) 39 e ivi nt. 1; G. Faiveley, *Redemptus ab hoste. Étude sur le rachat des captifs en droit romain classique*, Paris 1942, 90 nt. 10; E. Levy, *Captivus Redemptus*, *Classical Philology* 38.3 (1943) 171 nt. 95; L. Amirante, *Appunti per la storia della «redemptio ab hostibus»*, in *Labeo* 3 (1957) 177; M. Amelotti, *Per l'interpretazione della legislazione privatistica di Diocleziano*, Milano 1960, 142ss.; A. Piganiol, *Scripta varia* III. *L'Empire* (ed. R. Bloch, A. Chastagnol, R. Chevallier, M. Renard), Bruxelles

*retinendae pudicitiae cultum ac servandam natalium honestatem ad te confugisse proponas, praeses provinciae, si filiae tuae supra dictam iniuriam ab ea, quae sciebat ingenuam esse, inflictam cognoverit, cum huiusmodi persona indigna sit pretium recipere propter odium detestabilis quaestus, etiamsi pretium compensatum non est necessitate miserabili, custodita ingenuitate natae tuae adversus flagitiosae mulieris turpitudinem tutam eam defensamque praestabit (pp. III Non. Febr. Tiberiano et Dione Cons.)<sup>3</sup>.*

Il testo è abbastanza chiaro nel suo dettato letterale e nella sua restituzione, che però lascia un dubbio nella sua parte finale: nella tradizione testuale precedente l'ed. Krüger (che è quella qui seguita), da Gotofredo a Pothier la virgola nella frase *pretium compensatum non est necessitate miserabili, custodita ingenuitate natae tuae* non è tra *miserabili* e *custodita*, ma dopo *tuae*, consentendo una lettura più facile del testo. Ed al contempo diviene ancora più evidente come *compensatum* sia in stretta relazione con l'affermazione della ragazza della propria condizione di *ingenua*: questa rivendicazione non sarebbe di per sé stata sufficiente a 'compensare' il credito della *foedissima mulier*: se la ragazza non fosse stata

---

1973, 210; L. Amirante, s.v. 'Redemptio ab hostibus', in *NNDI* 14 (1976) 1103; G. De Bonfils, *Legislazione ed Ebrei nel IV secolo. Il divieto dei matrimoni misti*, in *BIDR* 90 (1987) 406; J. Beaucamp, *Le Statut de la Femme à Byzance (IVe-VIIe siècle)* I, *Le droit impérial*, Paris 1990, 19 nt. 22; A. Sicari, *Prostituzione e tutela giuridica della schiava. Un problema di politica legislativa nell'impero romano*, Bari 1991, 27s. e 28 nt. 5; A. Maffi, *Ricerche sul postliminium*, Milano 1992, 207s.; O. F. Robinson, *The Criminal Law of Ancient Rome*, Baltimore 1995, 69 e 140 nt. 237; M.F. Cursi, *La struttura del 'postliminium' nella Repubblica e nel Principato*, Napoli 1996, 207 nt. 35; T.A.J. McGinn, *Prostitution, Sexuality, and the Law in Ancient Rome*, New York 1998, 136 nt. 201, 194 e ivi nt. 425, 311 nt. 120; V. Neri, *I marginali nell'Occidente tardoantico. Poveri, «infames» e criminali nella nascente società cristiana*, Bari 1998, 233; M.V. Sanna, *Ricerche in tema di redemptio ab hostibus*, Cagliari 1998, 133ss.; S.J.J. Corcoran, *The Empire of the Tetrarchs: Imperial Pronouncements and Government*, Oxford 2000, 56; M.V. Sanna, *Nuove ricerche in tema di postliminium e redemptio ab hostibus*, Cagliari 2001, 24 nt. 21; S. Puliatti, *Quae ludibrio corporis sui quaestum faciunt. Condizione femminile, prostituzione e lenocinio nelle fonti giuridiche dal periodo classico all'età di Giustiniana* (Atti del convegno internazionale Napoli 26-28 aprile 2001), Napoli 2003, 48; T.A.J. McGinn, *The Economy of the Prostitution in the Roman World: A Study of Social History and the Brothel*, Ann Arbor 2004, 60 nt. 333; S. Connolly, *Roman Ransoms* in *AHB* 20.1-4 (2006) 122 e ivi nt. 32; S. Barbati, *La redemptio ab hostibus e lo status del redemptus*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana XXI* (2016) 233ss.; R.R. López, *La turpitudinis mulieris en constituciones de Diocleciano y Constantino*, in *El Cisne III. Prostitución femenina en la experiencia histórico-jurídica*, Lecce 2016, 114ss.; M.L. Biccari, *Sul titolo De Iniuriis del Codice di Giustiniano: le costituzioni di Diocleziano e il diritto classico*, in *SDHI* 83 (2017) 230s. (già apparso, con qualche modifica, in *St. Urbin.* 83 [2016] N.S. A-n. 67, 203ss.); J.E. Grubbs, *Diocletian's Private Law*, in *Diocleziano: la frontiera giuridica dell'Impero*, Pavia 2018, 412 e ivi nt. 301, 421 nt. 341; J. Noël Dillon, *The Emperor* cit. 293s.

<sup>3</sup> "Siamo mossi dalla perversità di una donna turpissima. Poiché, dunque, mi esponi il fatto che tua figlia, presa [dai nemici] e prostituita da quella che l'aveva riscattata, si sia rifugiata presso di te, per conservare il culto della pudicitia e preservare il decoro della nascita, il governatore della provincia, se avrà constatato che realmente tua figlia ha subito l'*iniuria* sopra detta da parte della *foedissima mulier* che era a conoscenza della sua condizione di *ingenua*, stante che una persona di tal fatta è indegna di ricevere il prezzo del riscatto in ragione dell'odio che suscita un mercimonio così detestabile ed ancorché il prezzo non fosse stato compensato dalla necessità che costrinse tua figlia a custodire la sua ingenuità, a lei presterà protezione e difesa contro la turpitudine della donna scellerata".

prostituita, il padre avrebbe infatti dovuto pagare il *pretium*. È l'*odium* a giustificare la soluzione suggerita nel rescritto. Vediamone le linee.

Una *ingenua* (chiaramente *filia familias*) viene riscattata da una donna e da lei avviata alla prostituzione (*captam ac prostitutam ab ea quae eam redemerat*). La *redempta* riesce a scappare e si rifugia presso il padre Claudio, il quale sa che fino alla rifusione del pagamento la *foedissima mulier* avrebbe il diritto di tenerla presso di sé. A questo punto Claudio, che non vuole rassegnarsi all'idea di riconsegnare la fanciulla alla malvagia donna, si rivolge a Diocleziano e Massimiano per salvaguardare culto della pudicizia<sup>4</sup> e dignità dei natali di sua figlia; gli imperatori affidano la cosa all'intervento del *praeses provinciae*, che provveda, qualora risulti verificata l'*iniuria* arrecata alla ragazza *ingenua* con l'averla fatta prostituire, indicando altresì il contenuto del provvedimento che egli dovrà prendere in quel caso: negare alla *foedissima mulier* il diritto al *pretium* del riscatto e così – implicitamente – dichiarare ormai pienamente riscattata la fanciulla, che era già tornata nella casa paterna<sup>5</sup>.

## 2.- Sul contesto, il contenuto letterario e il linguaggio del rescritto

Tratto dal titolo *De postliminio et de redemptis ab hostibus* del Codice di Giustiniano, il rescritto in esame si colloca in un'epoca – quella della fine del III secolo d.C. – in cui la *redemptio ab hostibus* si era ormai trasformata da atto di liberalità e *beneficium* in istituto *iure commercii*<sup>6</sup>: la condizione di colui/ei che era riscattato/a dai nemici (e in particolare di chi non riusciva a saldare il prezzo del riscatto) si era pertanto aggravata rispetto alle origini dell'istituto e altresì alla successiva emanazione della *constitutio de redemptis*<sup>7</sup>, a causa della crescente crisi economica<sup>8</sup> e della miseria diffusa<sup>9</sup> che avevano portato a un clima di progressivo asservimento e di violenta oppressione dei *redempti*<sup>10</sup>.

<sup>4</sup> Sul culto della pudicizia cfr. R. Langlands, *Sexual Morality in Ancient Rome*, Cambridge 2006, 37ss. e, in part., 44-49.

<sup>5</sup> Biccari, *Sul titolo* cit. 203-239, 228s. e nt. 28; ad avviso di Biccari la donna è *foedissima* perché era a conoscenza dello stato libero della fanciulla.

<sup>6</sup> Sul punto vd., per tutti, Amirante, *Appunti* cit. 15ss.; Id., s.v. *Redemptus* cit. 1102ss.

<sup>7</sup> Risalente, secondo la dottrina prevalente, al periodo che va dal 198 al 211 d.C.: al proposito, si vedano le differenti proposte di datazione in Sanna, *Ricerche* cit. 47ss., che aderisce alla posizione di Amirante (s.v. *Redemptio* cit. 1102). Barbati (*La Redemptio* cit. 174), recentemente, ha proposto l'anticipazione al 150 d.C.

<sup>8</sup> Per una analisi dell'epoca di Diocleziano e della sua figura di legislatore rinvio, per tutti, all'opera di M. Amelotti, *Per l'interpretazione* cit. *passim* e, in particolare per le innovazioni dioclezianee in tema di *redemptus ab hostibus*, 139ss.; vd. anche L. De Giovanni, *Istituzioni, scienza giuridica, Codici nel mondo tardoantico. Alle radici di una nuova storia*, Roma 2007, 122ss.; P. Porena, *L'amministrazione palatina di Diocleziano e dei tetrarchi. Comitatus, consilium, consistorium*, in *Diocleziano* cit. 63ss.

Ancorché collocata in questo contesto, l'induzione alla prostituzione di una *redempta ingenua* per mano della *foedissima mulier*, sembrava rappresentare un *caso limite*, perché fondato su un evento intollerabile alla coscienza civile e che, perciò, aveva generato la rabbia di Diocleziano e Massimiano<sup>11</sup>. Gli imperatori, infatti, mossi dall'*odium* per la vicenda a loro sottoposta, intervengono con estrema decisione e «per la prima volta viene negata [infatti] al *redemptor*, in conseguenza della sua turpitudine, la rifusione del prezzo di riscatto»<sup>12</sup>.

La risposta alla invocazione di tutela ha carattere di innovazione<sup>13</sup> e di eccezionalità, da un lato, e di rispetto della tradizione per i *mores maiorum* e i culti ancestrali, dall'altro: in conformità, del resto, alla figura di Diocleziano che fu contestualmente «restauratore e innovatore»<sup>14</sup>.

Mi riferisco alla 'innovazione' perché sul caso in esame sembrava configurarsi un vuoto legislativo e gli imperatori, almeno in qualche misura, sono intervenuti in una materia non precedentemente normata, 'innovando' un punto di diritto; richiamo il 'rispetto della tradizione dei *mores maiorum* e dei culti ancestrali' ritenendo come, nella soluzione del caso, gli imperatori abbiano rievocato due principi tipici della patrimonio dei valori di Roma: il 'culto' della pudicizia (non solo la pudicizia in senso generico), conformemente all'interesse della corte imperiale verso per le divinità greco-romane<sup>15</sup>, e l'onorabilità dei natali. Attribuisco, infine, al caso carattere di 'eccezionalità' ritenendo che la determinazione della relativa soluzione non sia stata assunta – a me pare – solo sulla base della commissione del fatto imputabile alla *foedissima mulier* nei confronti di una *ingenua redempta* costretta da lei a prostituirsi, ma anche (e oserei dire in particolar modo) dalla personale reazione che aveva suscitato negli imperatori.

La collera di Diocleziano e Massimiano è testimoniata invero dallo stesso linguaggio del rescritto, caratterizzato dall'uso di termini «emotivi»<sup>16</sup>, che evidenzia – nel testo a noi

---

<sup>9</sup> Amirante, s.v. *Redemptio* cit. 1103.

<sup>10</sup> Vd. Amelotti, *Per l'interpretazione* cit. 144; cfr. anche Amirante (s.v. *Redemptio* cit. 1103), il quale, inoltre, sottolinea come l'interesse di quanti riscattavano non si limitasse più alla sola restituzione della somma pagata, ma sulla stessa persona del *redemptus* e sulle sue capacità lavorative.

<sup>11</sup> Sullo "shock" e il disgusto di Diocleziano vd. Grubbs, *Diocletian* cit. 412.

<sup>12</sup> Id., *Diocletian* cit. 143.

<sup>13</sup> Cfr. Amelotti, *Per l'interpretazione* cit. 143.

<sup>14</sup> De Giovanni, *Istituzioni* cit. 125.

<sup>15</sup> De Giovanni, *Istituzioni* cit. 129 e ivi nt. 302 riferisce quanto sostenuto da Aurelio Vittore (*de Caes.* 39.45) rispetto alla devozione di Diocleziano e Massimiano per la cura dei culti più antichi.

<sup>16</sup> Si riferisce a "emotional terms" Noël Dillon, *The Emperor* cit. 294.

pervenuto della costituzione – uno stile verboso e retorico<sup>17</sup>. Con le eloquenti espressioni di *'foedissima mulier'* e *'detestabilis quaestus'* gli imperatori intendono enfatizzare, in senso spregiativo, il comportamento deplorable<sup>18</sup> della donna, che ha indotto alla prostituzione una fanciulla libera *ingenua* (non una schiava)<sup>19</sup>, dopo averla riscattata, tradendo il vincolo di fiducia fra le due<sup>20</sup>. Il lucro *detestabilis*, che suscita un autentico *odium* imperiale, induce Diocleziano e Massimiano a consentire al padre di tenere la figlia *senza* pagare il prezzo del riscatto: come s'è detto in apertura, è l'*odium*, quasi più del fatto stesso, a smuovere gli imperatori. In questo senso, la vicenda di Claudio e della figlia riscattata rappresenta, ai miei occhi, un *caso limite*, tra tradizione e innovazione: quel prezzo, secondo gli imperatori, era da ritenere indegno, sotto un profilo oggettivo di violazione del *mos maiorum*, e soggettivo nei sentimenti che aveva in loro generato<sup>21</sup>.

### 3.- Sulla rappresentazione del caso nel rescritto

In ragione della struttura dell'intento imperiale, nell'analisi degli elementi che costituiscono il caso di C. 8.50.7, considererò il rescritto *come se* fosse distinto in due parti; la prima parte dall'esposizione del fatto cui la *redempta* è costretta, caratterizzata da circostanze specifiche; la seconda parte, dalle motivazioni che hanno indotto Diocleziano e Massimiano alla decisione nel senso di cui s'è detto in apertura.

Iniziamo dalla vicenda esposta all'inizio del rescritto: si tratta del caso di sfruttamento della prostituzione di una libera *ingenua* (e peraltro *alieni iuris* e cioè ancora sottoposta a *patria potestas*) da parte di una *foedissima mulier*. Per quanto il presente contributo non

<sup>17</sup> Id., *The Emperor* cit. 294.

<sup>18</sup> Sulla particolare gravità del comportamento della donna cfr. McGinn (*The Economy* cit. 148) e Grubbs (*Diocletian* cit. 412) che lo definiscono rispettivamente come 'scandaloso' e 'scioccante e disgustoso'.

<sup>19</sup> In quel torno di tempo, come si è visto caratterizzato dalla trasformazione nella finalità della *redemptio*, da *redemptio* quale atto di liberalità (fino al II secolo d.C.) a *redemptio iure commercii* (così come evidenziato da Amirante, *Appunti* cit. 12ss.), laddove una *foedissima mulier* avesse prostituito una schiava *redempta* non si sarebbe, viceversa, dato luogo ad alcuno scandalo.

<sup>20</sup> Sul tradimento della fiducia, in questo caso vd. McGinn (*Prostitution* cit. 194) il quale evidenzia trattarsi, infatti, di un "betrayal of a respectable woman's sexual honor by someone in a position of trust".

<sup>21</sup> Amelotti, *Per l'interpretazione* cit. 143. Sul punto vd. McGinn (*Prostitution* cit. 194) il quale sottolinea come la degradazione di quei tempi si possa avvertire proprio nella rabbia di Diocleziano espressa di fronte al caso – quello ora in esame – di una donna che tradisce una prigioniera riscattata prostituendola. L'attenzione imperiale era puntata soprattutto sul mantenimento del culto della pudicizia e la conservazione dell'onestà dei natali: espressioni da intendere – ad avviso di McGinn – come endiadi in grado di enfatizzare la connessione fra degrado sessuale e degrado sociale.

intenda dedicarsi all'analisi, complessa e discussa in dottrina<sup>22</sup>, dell'induzione e avviamento alla prostituzione delle donne a Roma (libere<sup>23</sup> e schiave<sup>24</sup>), va qui detto, almeno, che al tempo del rescritto la fattispecie non configurasse ancora *crimen*<sup>25</sup> se non per l'ipotesi strettamente connessa all'adulterio e allo *stuprum*<sup>26</sup> (sulla scorta della legislazione augustea).<sup>27</sup>

Quanto all'agente del fatto contestato, si tratta, come abbiamo visto, di una donna turpissima. Si potrebbe pensare che la donna fosse una *lena* professionale<sup>28</sup>, considerata l'attività che fa svolgere alla sventurata ragazza, ma la verbosità e il moralismo del rescritto non autorizzano questa conclusione: la donna è individuata non dall'*infamia* (propria di una *lena*), ma (all'inizio) dalla *nequitia* della *foedissima mulier*, (alla fine) dalla *turpitude* della *flagitiosa mulier*.

*Nequitia* è la mancanza di valore, la depravazione e la dissoluzione; *turpitudine* è l'indecenza, il disonore: derivante dal verbo *turpo* indicativo di 'sporcare' o 'sfigurare': la collera di Diocleziano e Massimiano sembra connessa, dunque, non tanto alla professione volgare della donna, quanto al fatto che quest'ultima, con la sua azione, avesse 'sporcato' e 'sfigurato', disonorandola, la condizione personale, sociale e giuridica, della fanciulla; in questo senso, mi pare si possa propendere per una interpretazione della donna malvagia di C. 8.50.7 distinta da quella di *lena* in senso tecnico.

Passiamo ora all'analisi delle circostanze, costituite, come s'è detto, dalla consapevolezza da parte della *foedissima mulier* che la fanciulla fosse una *ingenua*; non si può escludere,

<sup>22</sup> Sull'induzione alla prostituzione la bibliografia è, come noto, ampissima: mi limito qui a riferirmi a McGinn, *Prostitution* cit. *passim*; Puliatti, *Quae ludibrio* cit. *passim*. Vd., altresì, anche G. Rizzelli, *Il crimen lenocinii*, in AG 210 (1990) 457ss.; M.F. Merotto, *Il corpo mercificato. Per una rilettura del meretricium nel diritto romano*, in L. Garofalo (cur.), *Il corpo in Roma antica. Ricerche giuridiche II*, Pisa 2017, 252ss.

<sup>23</sup> Per le quali padre o avente potestà sulla donna non incontravano esplicito divieto. Fino al tempo di Teodosio II manca comunque un divieto esplicito alla prostituzione di liberi.

<sup>24</sup> Diverso discorso riguarda lo sfruttamento della prostituzione della schiava, su cui si rimanda, per tutti, ai lavori di A. Sicari, *Prostituzione* cit. *passim*; O. Licandro, *Domnus Ancillae Suae. L'armilla di Moregine tra sfruttamento della prostituzione, affectio domini e compravendita di 'merce' umana*, in A. Maffi e L. Gagliardi (curr.), *I diritti degli altri in Grecia e a Roma*, Sankt Augustin 2011, 261ss.

<sup>25</sup> Si tratta di una fattispecie non esplicitamente normata. Il testo evoca una non meglio precisata '*iniuria*', ma potrebbe trattarsi semplicemente di un impiego non tecnico del lemma nel senso di generica 'offesa' nei confronti della fanciulla, per averne la *foedissima mulier* violato pudicizia e *ingenuitas*.

<sup>26</sup> Sulla distinzione dogmatica e disciplinare fra *lenocinii crimen*, fattispecie legata ad *adulterium* e *stuprum* e represso dalla *lex Iulia de adulteriis* (i cui destinatari potevano essere solamente i coniugi delle adultere o i loro aventi potestà), e *lenocinium* indicante lo sfruttamento della prostituzione (distinto dall'adulterio) vd. Puliatti, *Quae ludibrio* cit. 41 ss.; U. Agnati, *Costantino e le donne della locanda (C.Th 9.7.1=9.9.28)*, in *TSDP* 8 (2015) 34 nt. 39.

<sup>27</sup> Sul punto, per tutti, si rinvia a G. Rizzelli, *Lex Iulia de adulteris: studi sulla disciplina di adulterium, lenocinium, stuprum*, Lecce 1997, 124ss.; Puliatti, *Quae ludibrio* cit. 31ss.

<sup>28</sup> Cfr. R.R. López (*La turpitude* cit. 117 e ivi nt. 21) propone invece che C. 8.50.7 "se refiere al oficio de lena".

inoltre, che la *mulier* fosse a conoscenza del fatto che il padre non era in grado di riscattare la figlia: il testo della costituzione in esame nulla afferma in tal senso (il padre della ragazza, Claudio, poteva anche essere in grado di pagare il riscatto, ma non avesse voluto farlo), tuttavia si può immaginare che uno dei motivi della richiesta all'autorità imperiale fosse l'impossibilità di saldare.

Al proposito, mi limito qui ad evidenziare che l'ingenuità, come noto, costituiva una condizione (socialmente e giuridicamente) comunemente rispettata a Roma (non, evidentemente, in questo caso) e meritevole pertanto di tutela, condizione che la fanciulla, al momento del rapimento, aveva perso, e poi riacquistato, grazie al riscatto della *redempta*; con l'induzione alla prostituzione, tuttavia, proprio perché la prostituzione era ritenuta una fra le cause di perdita della onorabilità per la conseguente attribuzione di *infamia*, la fanciulla avrebbe corso il rischio di perdere nuovamente la sua condizione originaria. La consapevolezza di ciò da parte della *foedissima mulier* (che dunque tradisce doppiamente la riscattata)<sup>29</sup> mi pare configurare pertanto una sorta di 'aggravante' del comportamento della *mulier* medesima.

A me, invero, sembra proprio che le circostanze di cui al rescritto abbiano spinto il padre della *redempta* alla richiesta di tutela, ed è infatti sulle circostanze che gli imperatori, mi pare, abbiano posto la loro attenzione in maniera particolare.

#### 4.- Sulle motivazioni e sulla decisione di Diocleziano e Massimiano

Passiamo a questo punto all'interpretazione delle motivazioni che hanno indotto Diocleziano e Massimiano alla risoluzione del caso nel senso dell'esclusione del pagamento del prezzo da parte di Claudio alla *foedissima mulier* e la conseguente dichiarazione del pieno riscatto della fanciulla.

In riferimento al prezzo, occorre ora fare un passo indietro e riferirsi alla *constitutio de redemptis*, citata da Trifonino a proposito di schiavi<sup>30</sup>.

Recita D. 49.15.12.7- 8 (Triph. 4 *disp.*):

(7) *Si quis servum captum ab hostibus redemerit, protinus est redimentis, quamvis scientis alienum fuisse: sed oblato ei pretio quod dedit, postliminio redisse, aut receptus esse*

<sup>29</sup> Non solo perché prostituisce colei che ha liberata, ma anche perché sapeva fosse una *ingenua*.

<sup>30</sup> Si tratta di un testo analizzato attentamente da Sanna, *Ricerche* cit. 134ss., anche in relazione a C. 8.50.7.

*servus credetur. (8) Et si ignorans captivum, existimans vendentis esse redemit, an quasi usucepisse videatur, scilicet ne post legitimum tempus offerendi pretii priori domino facultas sit, videamus? Nam occurrit, quod constitutio, quae de redemptis lata est, eum redimentis servum facit, et quod meum iam usucapere me intellegi non potest. Rursum cum constitutio non deteriore causam redimentium, sed si quo meliorem effecerit, peremi ius bonae fidei emptoris vetustissimum, et iniquum, et contra mentem constitutionis est: ideoque transacto tempore, quanto, nisi constitutio eum proprium fecisset, usucapi potuisset, nihil ex constitutione domino superesse, recte dicetur<sup>31</sup>.*

La *constitutio de redemptis* attribuiva immediatamente al *redemptor*, fosse o meno in buona fede, la proprietà di uno schiavo riscattato, lasciando al proprietario precedente il diritto di riscatto da esercitarsi entro un anno, col rimborso del prezzo pagato.

Prima della *constitutio*, invece, lo schiavo *redemptus* tornava *iure postliminii* nella proprietà del precedente *dominus*, il quale avrebbe potuto rivendicarlo presso il *redemptor*. Questi, solo se acquirente di buona fede, poteva diventare proprietario per usucapione, e a patto che il *prior dominus* non avesse posto in essere la *reivindicatio*.

È evidente, pertanto, che con la *constitutio de redemptis* la condizione del *redemptor* fosse favorita, rispetto ai tempi precedenti, nel riscattare uno schiavo, come del resto riferito da Trifonino stesso nel testo in esame. Il *redemptor*, a seguito della *redemptio*, diventava immediatamente proprietario dello schiavo, sia che l'avesse acquistato in buona fede, sia che l'avesse fatto in mala fede: il *prior dominus*, infatti, poteva ristabilire il proprio diritto di proprietà solamente rimborsando entro un anno il prezzo del riscatto.

Ora, la costituzione qui in esame, com'è chiaro, non è dedicata al riscatto di schiavi, disciplinato dalla *constitutio*, ma tratta, come abbiamo visto, della *redemptio* di una

<sup>31</sup> (7) Se qualcuno riscatta un servo catturato dai nemici, questo diventa immediatamente di colui che lo ha riscattato, nonostante quest'ultimo sapesse che apparteneva ad un altro; ma offertogli il prezzo che lui aveva pagato, si riterrà essere ritornato per *postliminium*, o essersi recuperato il servo. (8) E, qualora avesse acquistato qualcuno ignorando che si trattava di un prigioniero ma credendolo del venditore, dovremmo forse considerare che sembri come se lo avesse usucapito, in modo che il suo primo proprietario non possa offrire al secondo il prezzo, dopo che è trascorso il tempo legittimo? Invero, si oppone a ciò il fatto che la costituzione, che fu emanata intorno ai riscattati, rende quello servo di colui che lo riscatta e non ha senso che io usucapisca ciò che è già mio. D'altra parte, poiché la costituzione non ha peggiorato la condizione di colui che ha pagato il riscatto, ma, in qualche misura, l'ha resa migliore, è ingiusto e contrario alle intenzioni della costituzione che il più antico diritto dell'acquirente di buona fede debba essere estinto; e quindi, trascorso il tempo durante il quale se la costituzione non l'avesse fatto proprio avrebbe potuto usucapirlo, si dirà a buon diritto che, in forza della costituzione, niente resta al padrone.

Cfr. P. Ferretti, *In rerum natura esse in rebus humanis nondum esse: l'identità del concepito nel pensiero giurisprudenziale classico*, Milano 2008, 100, sulla *constitutio de redemptis*.

*ingenua*. Ciononostante, ci si riferisce a quel *pretium* che il riscattato (o il suo avente potestà) avrebbe dovuto conferire alla *foedissima mulier* per liberarsi dal vincolo. Ma Diocleziano e Massimiano fanno intendere che anche in questo caso, relativo al riscatto di una *ingenua*, sarebbe esistito l'obbligo della restituzione del prezzo: proprio come nella ipotesi di cui sopra.

Il riferimento al prezzo, contenuto nella costituzione di Diocleziano e Massimiano, mi sembra dunque possa rappresentare un ulteriore spunto di riflessione intorno alla (discussa) questione se la *constitutio de redemptis* citata da Trifonino in riferimento agli schiavi, riguardasse, o meno, *anche* i liberi *redempti*<sup>32</sup>.

In ogni caso, gli imperatori, pur riferendosi espressamente all'obbligo di restituzione del prezzo da parte del *redemptus* (e di conseguenza al diritto del *redemptor* di trattenere la fanciulla presso di sé), guardando alla circostanza che la *foedissima mulier* sapeva che la *redempta* prostituita fosse *ingenua*, sono colpiti dalla *nequitia* e dalla *turpitudō* della donna: il loro *odium* li porta a concludere che *etiam si pretium compensatum non est*: Claudio potrà, alla luce di tutto questo, tenere legittimamente la figlia con sé.

---

<sup>32</sup> Sebbene la *constitutio de redemptis* – per quanto ne sappiamo dal frammento di Trifonino – non parlasse in esplicito della *redemptio* di liberi, la giurisprudenza dell'epoca dei Severi, in particolare quella rappresentata dalle voci di Paolo e Ulpiano discuteva della sottoposizione del *redemptus* al potere del *redemptor* sino alla restituzione del prezzo del riscatto (riferendosi, di volta in volta a un *vinculum pignoris*, *vinculo quoddam*, *ius pignoris*, cui rinvio – per analisi e trattazione di temi e fonti giuridiche inerenti – a Sanna, *Ricerche* cit. 65ss.). Soprattutto dopo gli studi di Levy (*Captivus* cit. 70ss.) la dottrina aveva invero ritenuto che la *constitutio* riguardasse anche i liberi. Secondo Levy, nel frammento di Trifonino, la parte riguardante la *constitutio de redemptis* relativamente ai liberi (che avrebbe stabilito la sospensione del *postliminium* sino alla restituzione del prezzo sia per lo schiavo sia per il libero), sarebbe stata eliminata dai giustinianeî, i quali ritenevano invece il *redemptus* un uomo libero sottoposto al *vinculum pignoris* del *redemptor*. Concordava con il fatto che la *constitutio* riguardasse anche i liberi, Amirante (s.v. '*Redemptio*' cit. 1102), pur muovendo da presupposti diversi rispetto a Levy. Per l'autore, infatti, il *redemptus* riacquistava libertà e cittadinanza, in forza del postliminio, al momento del rientro in patria anche in epoca classica. Poiché però la *constitutio* intendeva migliorare la posizione dei *redemptores*, essa non avrebbe potuto raggiungere questo obiettivo se avesse rafforzato detta posizione solo nel caso di *redemptio* di schiavi, tanto più che nei mercati venivano venduti numerosi prigionieri che in patria erano stati liberi. Di parere differente, in epoca più recente, Maffi (*Ricerche sul postliminium*, Milano 1992, 169ss.) e Cursi (*La struttura* cit. 220ss.), mentre Sanna (*Ricerche* cit. 17ss.) ha osservato come anche laddove si considerasse che la *constitutio* di cui parlava Trifonino fosse relativa al solo riscatto degli schiavi, «questo non dovrebbe portare necessariamente a ritenere che il giurista non conoscesse alcuna *constitutio* relativa ai liberi». Poiché infatti Paolo e Ulpiano, che scrivono all'incirca nello stesso periodo di Trifonino, mostrano di conoscere e commentare le disposizioni che concedono al *redemptor* di un *liber* un *ius pignoris* sino alla restituzione del prezzo del riscatto, non sembra all'autrice da ritenere verosimile che ai tempi di Trifonino tale costituzione non fosse stata emanata (p. 18). Sanna aderisce alle conclusioni di Amirante, nel senso che la *constitutio de redemptis* si sarebbe effettivamente occupata del riscatto di schiavi e di liberi, pur non potendosi escludere che, sia pure in un lasso di tempo molto ristretto, siano intervenute più costituzioni in tema di *redemptio*. Ancorché concordi sulla circostanza che lungo tutta la repubblica e i primi due secoli del Principato la *redemptio ab hostibus* era atto di *benignitas* e di liberalità, e che si sia trasformata poi, tra il II e il III sec. d.C., in *redemptio iure commercii*, Sanna osserva che la *constitutio de redemptis* non ebbe lo scopo di portare nell'ambito dei traffici commerciali quella *redemptio* volontaria compiuta da parenti e amici, come ritiene Amirante, ma «di regolamentare un diverso tipo di *redemptio* che esisteva già in precedenza» (p. 19).

Sul punto, Sanna osserva trattarsi del primo caso di estinzione della condizione di soggezione del *redemptus*, che avviene senza pagamento del prezzo, o condono, espresso ovvero tacito, del *redemptor*<sup>33</sup>.

Sappiamo, infatti, che l'esclusione dalla *luitio* era prevista, al di là della morte del *redemptus*, in due soli altri casi: nell'ipotesi di matrimonio tra *redemptus* e *redempta* e laddove si manifestasse una libera e autonoma volontà del *redemptor* di sciogliere il *redemptus* dall'obbligo del pagamento<sup>34</sup>.

In sostanza, la liberazione dal pagamento era subordinata (ad esclusione del decesso del riscattato), in entrambe le situazioni menzionate, ancorché tra loro diverse, ad una scelta volontaria del *redemptor*. Nel nostro caso, invece, la *luitio* appare indipendente, anzi in contrasto, rispetto alla volontà della *foedissima mulier*, alla quale lo scioglimento del vincolo viene imposto come una sorta di 'sanzione' per il comportamento tenuto e la conseguente collera suscitata negli imperatori<sup>35</sup>.

In C. 8.50.7, pertanto, la liberazione dall'obbligo della *luitio* a me pare assumere una funzione 'punitiva' nei confronti della donna.

Diocleziano «poteva imporre il rilascio della *redempta*, poteva punire penalmente il *redemptor*, ma negandogli la rifusione del prezzo di riscatto viene a stabilire l'estinzione di un credito giuridicamente valido»<sup>36</sup>: quasi, appunto, a titolo di 'sanzione'<sup>37</sup> e contestuale deterrente per futuri casi analoghi.

## 5.- Per concludere

---

<sup>33</sup> Sanna, *Ricerche* cit. 136.

<sup>34</sup> Sanna, *Ricerche* cit. 79.

<sup>35</sup> Osserva Amelotti (*Per l'interpretazione* cit. 144) come l'intervento di Diocleziano sia suscettibile «di qualche riserva per il mezzo prescelto», considerando come con la negazione alla restituzione del prezzo per un fatto di ordine morale, l'imperatore aveva in buona sostanza stabilito l'estinzione di un credito giuridicamente valido, fondato sulla *constitutio de redemptis*. L'autore ritiene dunque che Diocleziano sarebbe stato il primo a reprimere la pratica di prostituire la *redempta*. Per la Sicari (*Prostituzione* cit. 27) con C. 8.50.7 si ebbe, in una certa misura, l'avvio dell'iter che si era gradatamente venuto svolgendo nel tempo. Poiché l'autrice si occupa di prostituzione e tutela giuridica della schiava, sembra plausibile che si stia riferendo all'iter legislativo che portò alla proibizione di prostituire le schiave, ma, come osserva Sanna (*Ricerche* cit. 135 nt. 204, 136), in C.8.50.7 non parlandosi di prostituzione di una schiava, ma di una *redempta ingenua*, l'indignazione sembra dovuta proprio al fatto che la *foedissima mulier* avesse prostituito una *redempta ingenua*. Per Barbatì (*La redemptio* cit. 233) si tratta, invece, di un palese abuso della redentrice che prostituisce la *redempta* come fosse una schiava, ciò a cui avrebbe avuto diritto unicamente se la *redempta* fosse stata – appunto – di condizione servile.

<sup>36</sup> Amelotti, *Per l'interpretazione* cit. 141.

<sup>37</sup> Evidenzio che l'uso del termine 'sanzione' non è qui impiegato in senso tecnico; invero, posto che Diocleziano non stabilisce un 'divieto' legislativo, l'esclusione del prezzo prevista in C. 8.50.7 non può configurarsi quale sanzione da un punto di vista strettamente giuridico: *contra* S. Romano, *Redemptus* cit. 6, che elenca fra le cause di estinzione del *vinculum pignoris* «il caso di prostituzione della *redempta* per fatto del redentore» proprio «a titolo di sanzione».

La gravità del comportamento della donna nell'avviare allo sfruttamento della prostituzione una *ingenua* può essere meglio compresa alla luce di un ulteriore testo, che può essere letto in filigrana insieme al caso di C. 8.50.7.

Infatti, per una categoria di donne libere, ma comunque di rango inferiore alle *ingenue*, le *libertae*, esisteva un impedimento all'avviamento alla prostituzione da parte di colui che le aveva manomesse, di cui troviamo traccia assai chiara in un testo di Callistrato:

D. 38.1.38 pr. (Call. 3 ed. monit.): *Hae demum impositae operae intelleguntur, quae sine turpitudine praestari possunt et sine periculo vitae. Nec enim si meretrix manumissa fuerit, easdem operas patrono praestare debet, quamvis adhuc corpore questum faciat: nec harenarius manumissus tales operas, quia istae sine periculo vitae praestari non possunt*<sup>38</sup>.

Il passo è dedicato alle attività (*operae*) che il patrono può richiedere al *servus* da lui liberato. È stabilito che lo schiavo manomesso non potrà essere costretto dal *patronus* a svolgere un'opera turpe o pericolosa per la vita, allo scopo di tutelare la sua dignità personale e la sua stessa integrità fisica<sup>39</sup>.

Callistrato si riferisce proprio alla prostituzione, nonché alla gladiatura: attività, entrambe, che avevano a che fare con l'utilizzo immorale e/o estremo del proprio corpo<sup>40</sup>. Il principio era già chiaro, dunque, nell'età dei Severi, ma si può presumere esistesse anche in precedenza, poiché è ripetuto da Paolo nel commento all'editto (D. 38.1.16 pr., 40 ad ed.): *operas debebit praestare, si haec sint, quae quandoque honeste et sine periculo vitae praestantur*<sup>41</sup>.

Ad ogni modo, secondo quanto espresso dai giuristi classici, non solo non potevano essere richiesti servizi che avrebbero comportato un pericolo per l'integrità fisica del liberto, ma si richiedeva specificamente come le *operae* dovessero essere prestate *honeste, sine turpitudine* e non *contra dignitatem liberti*. In età severiana sono, dunque, vigenti concreti

<sup>38</sup> Si intendono poi imposte le opere che possono essere prestate senza compiere attività turpi e senza mettere in pericolo la vita. Infatti, se fu manomessa una prostituta, non deve prestare la stessa attività a favore del patrono, benché faccia commercio del proprio corpo (trad. D. Dalla, «*Ubi Venus Mutatur*». *Omosessualità e diritto nel mondo romano*, Milano 1987, 48).

<sup>39</sup> Vd. C. Masi Doria, *Civitas Operae Obsequim, Tre studi sulla condizione giuridica dei liberti*, Napoli 1993, 73.

<sup>40</sup> Sul passo Masi Doria (*Civitas* cit. 52) sottolinea come l'insistenza dei giuristi del Principato rispetto alle caratteristiche delle *operae libertorum* induca a ritenere che i patroni avessero, fino ad allora, preteso attività turpi e disonoranti quale la prostituzione o, in ogni caso, prestazioni a sfondo sessuale.

<sup>41</sup> Masi Doria, *Civitas* cit. 74.

limiti all'imposizione, da parte del patrono verso chi aveva manomesso, di prestazioni a contenuto sessuale o comunque turpe<sup>42</sup>.

Per quel che qui interessa, il divieto intendeva, pertanto, escludere l'avviamento alla prostituzione delle liberte da parte del patrono e cioè da parte di chi era nei loro riguardi in una posizione di fiducia<sup>43</sup>: era evocata, tra l'altro, proprio la medesima 'turpitudine' (*sine turpitudine*) cui si sarebbero riferiti Diocleziano e Massimiano più avanti, relativamente al caso in esame<sup>44</sup>.

Se non era consentito che una *liberta* promettesse a colui che l'aveva manomessa, restituendone la libertà, opere turpi, contrarie alla morale e al buon costume, tanto più ciò non poteva essere ammissibile nel caso di una *ingenua redempta* verso colei che, similmente, l'aveva liberata: onorabilità dei natali, culto della pudicizia e *fides* erano state compromesse e la collera di Diocleziano e Massimiano risultava del tutto motivata.

In definitiva, la decisione del caso rappresentato in C. 8.50.7, mossa dall'*odium* imperiale per l'indecenza (*turpitudō*) e la dissolutezza (*nequitia*) della *mulier* che aveva prostituito la fanciulla *ingenua* da lei riscattata, risulta dunque pienamente conforme alla volontà imperiale di «riaffermare l'autorità dello Stato contro gli arbitrii ed i soprusi che i più forti, durante gli anni della miseria, compivano contro i più deboli, [...] imporre il rispetto della legge per reagire allo sregolamento delle autorità, [...] arginare la sfiducia e la depressione morale ed economica nella quale erano caduti gli abitanti dell'impero» alla fine del III secolo d.C.<sup>45</sup>

Abstract.- L'articolo si propone di indagare testo, contenuto letterale/letterario, e decisione del rescritto di C. 8.50.7 relativo ad una fanciulla *ingenua redempta ab hostibus*, riscattata

---

<sup>42</sup> *Ibidem*.

<sup>43</sup> Sul passo, cfr. McGinn (*Prostitution* cit. 330) il quale sottolinea come la portata della disposizione fosse in concreto circoscritta solo verso coloro che i patroni avevano manomesso, non ai patroni in senso assoluto. Invero, "the fact that commercial sex did not qualify as *operae* would not exclude the *patronus* from any and all interest in such activity. He might still benefit directly or indirectly if he acted as the woman's pimp or had someone else carry on this capacity. As master of the slave, he must have profited from her earnings as a prostitute. In other words, he, or someone in his stead, had been acting as her pimp. Nothing prevents the former master or his representative from continuing in this role, except that the sexual commerce of the freedwoman is not recognize as *operae*. The former owner may be both *patronus* and pimp, but the jurist insists on a separation of these roles".

<sup>44</sup> Già Puliatti (*Quae ludibrio* cit. 48) aveva accostato l'esame del testo di Callistrato alla costituzione di Diocleziano qui analizzata, sottolineando trattarsi delle sole tracce dell'interessamento alla repressione della prostituzione nel diritto romano.

<sup>45</sup> Amirante, *Appunti* cit. 186, ripreso alla lettera da Amelotti, *Per l'interpretazione* cit. 141.

da una donna e poi costretta a prostituirsi, alla luce del contesto politico e sociale di Roma alla fine del III secolo d.C.

The article aims to examine the text, the literal/literary meaning, and the decision of the rescript of C. 8.50.7 related to a maiden *ingenua redempta ab hostibus*, redeemed by a *foedissima* woman and then forced into prostitution, within the political and social context of Rome towards the end of the III century AD.